

## PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6

Titolo IV - Cancellazione delle iscrizioni di servitù non esercitate

### **Art. 13 Articolo 13**

(1) Il proprietario, od anche uno solo dei comproprietari, di immobili già gravati da servitù iscritte nel libro fondiario ma non esercitate [1073 c.c.], può chiedere, con domanda diretta all'ufficio tavolare nella cui circoscrizione si trova il fondo servente, di avviare la procedura per la cancellazione della iscrizione delle servitù stesse.

(2) La domanda deve indicare il tipo di servitù, i dati catastali e tavolari dei fondi dominanti e serventi nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita, e residenza dei proprietari dei fondi suddetti.

(3) La domanda è annotata nel libro fondiario.